

# VADEMECUM IN TEMA DI GENITORIALITÀ DEGLI AVVOCATI E DELLE AVVOCATE

## LEGITTIMO IMPEDIMENTO

Il protocollo adottato dal Tribunale di Novara, come recentemente modificato (anche alla luce della L. 205/17), prevede il diritto ad astenersi dalle udienze (sia penali che civili) nei due mesi antecedenti al parto e nei tre successivi. In particolare:

### a) **Udienze penali**

In ambito penale, il difensore si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso.

La stessa disposizione si applica in caso di adozione o affidamento del minore nonché in caso di avvocato padre che dimostri che la madre è assolutamente impossibilitata alla cura del figlio.

Il legittimo impedimento opera anche nel caso di processo con pluralità di imputati nonché qualora l'imputato sia detenuto; resta escluso solo il caso in cui l'imputato sia assistito da altro difensore.

Il medesimo diritto spetta, se le altre parti non si oppongono entro 7 giorni prima dell'udienza, all'avvocata che assiste la parte civile o il responsabile civile.

L'istanza di rinvio per legittimo impedimento, correlata da certificato medico o autodichiarazione, dovrà essere depositata almeno 15 giorni prima dell'udienza all'autorità procedente, alla Procura, nonché ai legali che assistono le altre parti.

L'accoglimento dell'istanza sospende i termini di prescrizione.

### b) **Udienze civili**

Per quanto concerne i procedimenti civili, nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso, è riconosciuto il diritto ad astenersi dall'attività di udienza, limitatamente alle udienze di comparizione personale delle parti e di assunzione dei mezzi di prova, e sempre che la parte non sia assistita anche da altro difensore. Tale diritto è riconosciuto anche in caso di adozione nonché all'avvocato padre che dimostri che la madre è assolutamente impossibilitata alla cura del figlio.

La richiesta di differimento è depositata nel fascicolo telematico del procedimento, unitamente alla dichiarazione sostitutiva, almeno quindici giorni prima della data fissata. In caso di giudizio avanti il Giudice di Pace, la richiesta è depositata in formato cartaceo.

In mancanza di provvedimento da parte del Giudice, l'istanza presentata secondo le modalità descritte nel protocollo si intenderà accolta.

Il Giudice può valutare richieste di differimento di altre tipologie di udienze rispetto a quelle anzidette, nonché istanze di proroga di termini processuali, qualora il difensore ne faccia tempestiva richiesta e sussistano giustificati motivi connessi alla maternità.

### **PRIORITÀ NELLA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE** **E NELL'ACCESSO IN CANCELLERIA**

Il protocollo prevede, nel periodo successivo ai tre mesi dalla nascita e per tutta la durata dell'allattamento, sia nelle udienze penali sia in quelle civili, la precedenza nella trattazione dei procedimenti. In questi casi è necessario dare comunicazione agli altri difensori via pec tre giorni prima e, in udienza, documentare lo stato di allattamento con certificato medico.

Anche fuori dei casi di allattamento, qualora ci siano gravi necessità legate ai figli, soprattutto nei primi sei anni di vita, il Giudice può, su richiesta dell'avvocato, prendere in considerazione richieste di trattazione ad un'ora specifica o rinvii ad horas nonché evitare il protrarsi dell'udienza nel pomeriggio. Anche in questi casi è necessario dare comunicazione agli altri difensori via pec tre giorni prima, salvo situazioni gravi e contingenti.

Infine, secondo il protocollo, durante la gravidanza, il puerperio e l'allattamento, le avvocate e le praticanti hanno diritto alla precedenza nell'accesso in cancelleria e allo sportello Unep, con possibilità di accesso anche al di fuori degli orari consentiti.

### **ESONERO DAI CREDITI FORMATIVI**

In caso di gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità, è possibile chiedere l'esonero parziale dall'obbligo formativo, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento n. 6/2014 e ss.mm.

La richiesta, che può essere trasmessa all'Ordine con qualsiasi mezzo (e-mail, pec, istanza cartacea) può essere formulata - di regola - per una sola volta nel corso del triennio, con efficacia limitata al periodo di durata dell'impedimento (tendenzialmente non oltre un anno). In caso di gravidanza a rischio, documentata da certificato medico, la sospensione dall'obbligo formativo può essere concessa sia per il periodo di gravidanza che per il primo periodo di maternità.

In caso di padre avvocato, la richiesta deve essere adeguatamente motivata e non è accolta qualora la madre - avvocata anch'ella - usufruisca già dell'esonero.

In ogni caso l'Ordine ha un potere discrezionale nella valutazione delle istanze ricevute, che devono essere adeguatamente documentate.

L'esonero vale dal momento della richiesta e non agisce retroattivamente. Esso riguarda un numero di crediti proporzionale ai mesi coperti dalla richiesta. Conseguentemente se, ad esempio, la richiesta di esonero annuale viene effettuata in data 1 luglio 2018, l'obbligo formativo non è

sospeso per tutto il 2018, bensì dall'1 luglio 2018 al 30 giugno 2019, mentre permane l'obbligo limitatamente al periodo gennaio-giugno 2018 e successivamente, per il 2019, da luglio a dicembre 2019. In buona sostanza, per entrambi gli anni il richiedente dovrà acquisire crediti formativi proporzionalmente al relativo periodo (nel caso di specie, la metà di quelli previsti).

Permane l'obbligo formativo nel triennio, con l'ovvia precisazione che dal totale dei crediti vengono detratti quelli oggetto di esonero: ad esempio, in caso di esonero annuale (15 crediti), nel triennio si dovranno conseguire 45 crediti (anziché 60).

### **INDENNITÀ DI MATERNITÀ EROGATA DALLA CASSA NAZIONALE FORENSE**

Cassa Forense riconosce un'indennità in caso di eventi riferiti alla maternità, sia nel caso di nascita di un figlio, sia in caso di aborto (avvenuto fra il 61° giorno e la 26a settimana), sia in ipotesi di adozione o affidamento.

**BENEFICIARI:** Possono beneficiare di tale istituto tutte le iscritte alla Cassa con decorrenza anteriore rispettivamente alla data del parto, dell'aborto, o dell'ingresso del minore nella casa materna.

Le richiedenti non devono avere diritto ad altra indennità erogata da altra struttura di cui al capo III e XI del d.lgs. n.151/2001 (lavoratrici dipendenti, autonome, imprenditrici agricole).

**MISURA DEL CONTRIBUTO:** L'indennità erogata è pari all'80% di 5/12 del reddito professionale Irfep netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell'evento:

In ogni caso:

- o l'indennità minima non può essere inferiore a quella stabilita in base alle tabelle INPS vigenti nell'anno del parto (pari ad € 4.958,70 lordi per il 2017);
- o l'indennità massima non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo di cui sopra (pari ad € 24.793,50 lordi per il 2017).

L'indennità viene corrisposta in unica soluzione (applicando la ritenuta d'acconto del 20%, fatta eccezione dei casi ove è previsto l'esonero della ritenuta stessa) per i due mesi di gravidanza antecedenti la data presunta del parto e per i primi tre mesi di puerperio successivi alla data effettiva del parto, per un totale di cinque mensilità.

**DOMANDA:** La domanda può essere inoltrata, con gli allegati indicati sul sito della Cassa, a decorrere dal compimento del 6° mese di gravidanza (26ma settimana di gestazione) fino al termine perentorio di 180 giorni dal parto, o dalla data dell'aborto o dalla data di ingresso del minore nella casa materna:

- a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it);
- in via telematica, collegandosi al sito [www.cassaforense.it](http://www.cassaforense.it) - "Accessi riservati - posizione personale - istanze on line;

- tramite racc.ta A/R utilizzando l'apposita modulistica.

Sulla richiesta di indennità delibera la Giunta Esecutiva della Cassa Forense.

### **ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI MINIMI**

L'art. 10 del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9 della L. 247/2012 attribuisce, a tutti gli iscritti alla Cassa la facoltà, a determinate condizioni, di essere esonerati dal pagamento dei contributi minimi previsti per un determinato anno solare, fermo restando il riconoscimento dell'intero anno ai fini previdenziali.

Il numero massimo di esoneri dal versamento dei contributi minimi è fissato in 3 eventi, di cui 1 solo per malattia e 2 per maternità/adozione, o, in alternativa, 3 per maternità/adozione.

**BENEFICIARI:** Fra le ipotesi in cui è possibile formulare l'istanza vi sono le seguenti:

- avvocato donna in maternità e nei primi due anni di vita del bambino;
- avvocato donna in caso di adozione e nei primi due anni dall'entrata in famiglia del bambino;
- avvocato vedovo o separato affidatario in modo esclusivo della prole.

**DOMANDA:** L'istanza deve essere presentata entro il 30 settembre di ciascun anno solo per via telematica, utilizzando l'apposita procedura, effettuando l'accesso riservato alla posizione personale sul sito web della Cassa.

I contributi minimi che siano già stati versati alla data di presentazione della domanda verranno conteggiati a credito per l'anno successivo e quindi decurtati dai contributi minimi dovuti per l'anno a venire.

Sulla richiesta di esonero delibera la Giunta Esecutiva della Cassa Forense.

Attenzione però! L'esonero riguarda solo i contributi minimi dell'anno, mentre resta l'obbligo dei versamenti in autoliquidazione, connessi al Mod. 5, in ragione del 14% dell'effettivo reddito e del 4% dell'effettivo volume d'affari prodotti indipendentemente dal reddito prodotto.

Ciò significa che se l'esonero viene chiesto, ad esempio, per il 2014, ma il reddito e il volume d'affari che si andranno a dichiarare con il Mod. 5/2015 fossero superiori, rispettivamente ad € 19.857,00 (IRPEF) e ad € 17.500,00 (IVA), l'esonero dal pagamento del contributo minimo non comporterebbe alcun beneficio pratico ma sposterebbe solo di qualche mese il termine di pagamento dei contributi dovuti.

Se, viceversa, il reddito dichiarato per l'anno 2014 fosse di € 5.000 (sia per l'IRPEF sia per l'IVA) l'esonero dei contributi minimi comporterebbe comunque, il pagamento in autoliquidazione, in sede di mod. 5/2015, di € 700 per contributo soggettivo (14% di € 5.000) e di € 200 per contributo integrativo (4% di € 5.000).

### **ALTRE AGEVOLAZIONI CONNESSE A CASSA FORENSE**

**ASSISTENZA INDENNITARIA:** L'art. 14 del nuovo Regolamento dell'assistenza, tra le altre prestazioni a sostegno della professione, detta anche la disciplina della indennità di assistenza, che spetta agli iscritti alla Cassa Forense che, per infortunio o malattia, non abbiano potuto esercitare in modo assoluto l'attività professionale per almeno due mesi continuativi.

Detto istituto è applicabile anche in caso di maternità a rischio, qualora l'avvocata non possa svolgere in maniera assoluta l'attività professionale.

L'indennità di assistenza non è cumulabile con l'indennità di maternità. Dunque, nel caso di gravidanza a rischio, l'eventuale indennità di assistenza potrà essere riconosciuta solo per il periodo antecedente al periodo "coperto" dalla indennità di maternità, ossia fino a tre mesi antecedenti al parto.

**BANDI DI ASSISTENZA:** Infine, si segnala come, in maniera periodica e continuativa, Cassa Forense pubblica bandi a favore degli avvocati iscritti, nell'ambito delle prestazioni a sostegno della professione previste nel Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e, in particolare, a sostegno della genitorialità.

Ad esempio, nel 2017 Cassa Forense ha stanziato 1.000.000,00 Euro per il riconoscimento di un bonus da 3.000 Euro per le famiglie di avvocati in cui ci sono più di tre figli con età inferiore ai 26 anni.

Non c'è alcun limite ISEE per fare la richiesta, quindi possono presentare domanda tutte le famiglie numerose, indipendentemente dalla loro situazione economica e dal reddito professionale. Naturalmente ai fini della graduatoria verrà data la precedenza a chi ha un reddito professionale più basso.

Cassa Forense ha, inoltre, il suo bonus asilo nido: un bando rivolto alle famiglie in cui ci sono figli iscritti all'asilo nido o alla scuola materna, sia negli istituti pubblici che privati.

Si tratta di un contributo di 1.000 Euro - erogati in un'unica soluzione - riconosciuto entro la soglia delle risorse stanziate dalla Cassa, pari a 2 milioni di euro.

A differenza del bonus per famiglie numerose, in questo caso per fare domanda bisogna avere un reddito professionale limitato, inferiore alla soglia di 50.000 Euro e, ovviamente, essere in regola con le comunicazioni reddituali alla Cassa.